



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Codice fiscale: 00482310182 – Partita IVA: 00482310182

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 3/2021 del 15/03/2021

Il sottoscritto Rag. PSAILA Salvatore, Revisore Unico dei conti in questo Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/04/2019, chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di deliberazione del prossimo CONSIGLIO COMUNALE ad oggetto:

1: ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE AL COMUNE DI MEZZANA RABATTONE DI IMMOBILE
COLLABENTE SITO IN VIA MARCONI N. 70 CENSITO AL FOGLIO 8 MAPPALE 773.

VISTA la nota prot. 893 del 10/03/2021 con la quale la Signora SIVIERO Catia, in qualità di proprietaria, manifesta la volontà di voler donare al Comune di Mezzana Rabattone il bene immobile sito in Via Marconi n. 70 e censito al foglio 8 mappale 773, categoria unità collabente

Richiamati

Le seguenti disposizioni legislative:

- l'articolo 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito in legge 15.7.2011, n. 111, e specificatamente il comma 1-ter che prevede: *“A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. (Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi). La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.”*
- l'art. 1, comma 905, della Legge di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) datata 30 dicembre 2018 n. 145 che definisce: *“A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le seguenti disposizioni:*
 - a) l'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
 - b) l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) l'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
 - d) l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - e) l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - f) l'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”

EVIDENZIATO che il succitato articolo 12, comma 1-ter, del decreto legge 98 del 2011 fa riferimento a “operazioni di acquisto di immobili” e che la donazione, regolata dagli articoli 769 e seguenti del codice civile, rappresenta un atto di liberalità che non richiede alcun esborso economico da parte dell’Ente e se non le mere spese contrattuali per altro ben giustificate dall’arricchimento patrimoniale dell’Ente;

RICHIAMATO l’art. 42 – comma 2°, lett. 1) - del T.U. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali, che ascrive all’organo consiliare la competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari;

RILEVATO che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 192/2000, che sostituisce l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, sono state abrogate le disposizioni che subordinavano l’accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad autorizzazione prefettizia;

Pertanto, a seguito di quanto sopra esposto:

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole in merito:

ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE AL COMUNE DI MEZZANA RABATTONE DI IMMOBILE
COLLABENTE SITO IN VIA MARCONI N. 70 CENSITO AL FOGLIO 8 MAPPALE 773.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Psaila Salvatore

